

Appalto per l'affidamento della fornitura di vestiario per il corpo della polizia municipale - Gara n. 581

CIG: 66438430B0

CPV 35811200-4 – uniformi per la polizia.

Bando integrale di gara

Indice

- Art. 1 – oggetto dell'appalto
- Art. 2 – descrizione, durata ed importo della fornitura
- Art. 3 – finanziamento
- Art. 4 – normative di riferimento
- Art. 5 – divieto subappalto
- Art. 6 - garanzie e coperture assicurative
- Art. 7 – criterio di aggiudicazione
- Art. 8 – documenti di gara
- Art. 9 – modelli di gara
- Art. 10 – soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione
- Art. 11 – sopralluogo
- Art. 12 – contributo obbligatorio a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
- Art. 13 – Modalità di acquisizione dei documenti e dei modelli di gara
- Art. 14 – documenti da presentare per la partecipazione alla gara
- Art. 15 – modalità e termini di presentazione dei plichi
- Art. 16 – commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara
- Art. 17 – motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte
- Art. 18 – soccorso istruttorio
- Art. 19 – aggiudicazione
- Art. 20 – adempimenti dell'aggiudicatario
- Art. 21 – disposizioni varie
- Art. 22 – privacy e accesso agli atti
- Art. 23 – comunicazioni
- Art. 24 – responsabile del procedimento
- Art. 25 – forme di pubblicità
- Art. 26 – ricorsi

Art. 1 – oggetto dell'appalto

Il presente bando integrale integra le disposizioni contenute nel bando di gara ed ha per oggetto la procedura aperta, indetta dal Comune di Prato, con sede in Prato, Piazza del Comune n. 2 (C.F. 84006890481) con determinazione dirigenziale n. 1937 del 15/07/2016 e successiva determinazione dirigenziale di modifica n. 1977 del 20/07/2016, per l'affidamento della fornitura di vestiario per il Corpo della Polizia Municipale.

Art. 2 – descrizione, durata ed importo della fornitura

Le condizioni contrattuali sono riportate nel Capitolato d'appalto disponibile fra gli atti di gara.

L'appalto ha per oggetto la fornitura di vestiario per il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Prato da fornirsi previa rilevazione delle taglie. Nella fornitura sono compresi tutti gli interventi sartoriali finalizzati alla perfetta vestibilità del capo e gli eventuali aggiustamenti e correzioni.

I prodotti dovranno essere conformi all'art. 12 della L.R. n. 12/2006 ed al Regolamento Regionale n°6/r del 2009 di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 6/r/2009 , nonché alle certificazioni ed alle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato "1.1" Caratteristiche tecniche – al Capitolato d'appalto di cui forma parte integrante.

Tutta la fornitura dovrà essere garantita da difetti di fabbrica per tre anni, decorrenti dalla data di consegna.

Le tipologie e le quantità indicative dei singoli articoli da fornire nel periodo d'appalto sono specificate nell'articolo 5 del Capitolato d'appalto.

La presente fornitura recepisce il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 febbraio 2011 – allegato 1.

Il presente appalto ha decorrenza dal 1/01/2017 e scadenza il 31/12/2019.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a sei mesi alle stesse condizioni giuridiche ed economiche del Capitolato d'appalto nel solo caso in cui detta proroga sia necessaria per l'esperimento di una nuova procedura di gara.

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà sopra richiamata, l'appaltatore è obbligato a prorogare il contratto alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara.

L'importo complessivo della fornitura ammonta presuntivamente ad € **277.868,85 (duecentosettantasettemilaottocentosessantotto//85)** oltre IVA.

I prezzi a base d'asta per ciascun capo oggetto della fornitura sono indicati nell'elaborato "scheda elenco prezzi" disponibile fra gli atti di gara.

Per la presente fornitura non si ravvisano rischi da interferenza per cui non vi è luogo alla redazione del DUVRI.

Ai fini dell'esecuzione del contratto, i prezzi unitari offerti, i quali sono comprensivi di ogni onere connesso alla fornitura (imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna carico e scarico, ecc.) al netto di IVA, costituiscono i prezzi contrattuali.

I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto e/o eventualità.

Il contratto viene stipulato nella forma del contratto aperto che non impegna l'Amministrazione al raggiungimento dell'importo presunto di cui sopra. Entro il limite presunto spetta pertanto all'Amministrazione stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo esatto della fornitura ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

L'Amministrazione si riserva pertanto di variare la composizione quantitativa della stessa rispetto a quella indicata all'art. 5 del Capitolato d'appalto secondo le effettive necessità, con garanzia di acquisto pari ad almeno la metà dei capi indicati al citato articolo 5 del Capitolato d'appalto.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di ordinare anche prodotti diversi da quelli previsti nell'elenco qualora ciò si dovesse rendere necessario per provvedere ad esigenze diverse dell'Amministrazione stessa. In questo caso si procederà a inviare tramite fax o tramite e mail una richiesta di quotazione del bene, se questa verrà ritenuta congrua e rispondente ai costi di mercato, lo stesso prodotto entrerà a fare parte dell'elenco degli articoli del Capitolato d'appalto seguendone le stesse condizioni sino a scadenza del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare la fornitura oggetto dell'appalto nel limite del 20% dell'importo presunto, agli stessi prezzi ed alle stesse condizioni previste nel Capitolato d'appalto.

La fornitura ha natura omogenea pertanto non vi è luogo all'individuazione delle prestazioni principali.

Art. 3 – finanziamento

Al finanziamento dell'appalto si provvede mediante entrate proprie dell'Ente.

Art. 4 – normative di riferimento

La presente gara è disciplinata dal bando di gara (sia nella versione integrale che nelle versioni pubblicate sulla GUCE e sulla GURI), dalle norme del D.L.gs. 50/2016 e del DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore.

Alla presente fornitura si applicano:

- il Regolamento Regionale n°6/R DEL 2009 di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 6/r/2009 della Regione Toscana;
- il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 febbraio 2011 – allegato 1.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto.

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alla fornitura prevista nel presente appalto (T.U. 81/08).

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti, in ogni fase della gara, ed in caso di aggiudicazione in ogni fase dell'espletamento della fornitura, al rispetto del Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005.

La formale accettazione del predetto Codice deontologico dovrà avvenire al più tardi in sede di stipula del contratto di appalto.

Il Codice deontologico degli appalti comunali, è disponibile all'indirizzo internet: <http://www.comune.prato.it/economia/codice>.

Si precisa che non è richiesta l'allegazione del codice deontologico firmato fra la documentazione di gara, né la presentazione di dichiarazione fra la documentazione amministrativa di gara poiché non compresa nel DGUE.

La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge 136/2010.

Art. 5 – divieto di subappalto

Per l'esecuzione della presente fornitura non è ammesso il ricorso al subappalto.

Art. 6 - garanzie e coperture assicurative

Si richiede la produzione della cauzione provvisoria ai sensi e nei termini di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, come previsto nel presente bando integrale al punto 1A8) dell'art. 14 – “documenti da presentare per la partecipazione alla gara”.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006, introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014, la cauzione provvisoria garantisce anche il versamento delle sanzioni per mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.

Per quanto riguarda le caratteristiche della cauzione definitiva si vedano il successivo articolo 20 – “adempimenti dell'aggiudicatario” e l'art. 9 del Capitolato d'appalto.

Art. 7 – criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

- inerenti gli aspetti tecnici della fornitura:

P1) attaccatura bottoni	Massimo punti 5
P2) cuciture e finiture	Massimo punti 15
P3) vestibilità	Massimo punti 20
P4) assistenza successiva alla consegna	Massimo punti 15

P5) possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso

	Massimo punti 15
--	------------------

- inerente il prezzo:

P6) – ribasso risultante sul prezzo complessivo posto a base d'asta - Massimo punti 30

Art. 8 – documenti di gara

I documenti di gara sono costituiti da:

- bando di gara;
- bando integrale di gara;
- schema per la determinazione dell'importo della garanzia provvisoria (allegato al bando integrale di gara);
- capitolato d'appalto;

- scheda elenco prezzi;

I documenti di gara ufficiali sono esclusivamente quelli messi a disposizione sul profilo di committente del Comune di Prato nella pagina delle presente gara.

Si fa inoltre rinvio:

- al Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 di approvazione del DGUE
- al Regolamento Regionale n°6/R DEL 2009 di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 6/r/2009 della Regione Toscana.

Art. 9 – modelli di gara

Sono messi a disposizione dei concorrenti i seguenti modelli di gara:

- mod. 1 – (non presente per la presente gara)
- mod. 2 – facsimile della domanda di partecipazione alla gara;
- mod. 2a – allegato alla domanda di partecipazione alla gara per la dichiarazione delle parti della fornitura assunte;
- mod. 3 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'Impresa
- mod. 4 – DGUE formato cartaceo
- file XML DGUE;
- mod. 5 - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
- mod. 6 - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale;
- mod. 7 – schema di articolazione dell'offerta tecnica;
- mod. 8 – modello per la presentazione dell'offerta economica .

I modelli di gara ufficiali sono esclusivamente quelli messi a disposizione sul profilo di committente del Comune di Prato nella pagina delle presente gara.

Art. 10 - soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, e più in generale i soggetti che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 50/2016, offrono sul mercato la prestazione di servizi o forniture, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall'art. 48 del D.Lgs 50/2016, dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche, e in grado di fornire le garanzie previste dalla legge.

Ai concorrenti singoli è richiesto, per la partecipazione all'appalto, il possesso dei seguenti requisiti:

a) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. Ai fini dell'accertamento sull'inesistenza dei motivi di esclusione si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

b) ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 50/2016.

c) essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 28 R.D. 18/6/1931 n. 776 per la detenzione, a scopo di vendita, di uniformi destinate all'equipaggiamento della Polizia Municipale;

d) essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria da dimostrarsi, ai sensi dell'allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, attraverso due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente.

Le predette dichiarazioni, se presentate da una singola impresa, sia essa un concorrente singolo o raggruppato o che comunque, secondo quanto previsto nel prosieguo del presente bando integrale, concorre alla dimostrazione del possesso del requisito cui alla presente lettera d), devono essere rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385, diversi.

e) aver realizzato direttamente, nel triennio 2013 – 2014 – 2015, forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara (e cioè di vestiario per corpi di Polizia, anche locale, o forze armate, riconducibili ai CPV 35811200-4 o 35811300-5 effettuate a favore di Enti Pubblici) per importo complessivo pari ad almeno € 300.000,00 (trecentomila/00) Iva esclusa.

(Deve intendersi per diretta la fornitura eseguita nel triennio come soggetto singolo oppure all'interno di un raggruppamento a cui si sia partecipato per un importo corrispondente a quello richiesto per la qualificazione nella presente gara.)

Fatta salva la facoltà anche per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 di ricorrere all'avvalimento di cui nel prosieguo del presente bando integrale di gara, è consentito ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 che non ne sono in possesso direttamente, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere d) e/o e) anche attraverso i requisiti dei propri consorziati individuati quali esecutori dell'appalto che dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c).

Si precisa che, in caso partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 1 e comma 2 lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016:

- la fornitura deve essere eseguita dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese nelle parti indicate nel modello 2a fermo restando che la fornitura deve essere assunta per intero;

- i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere posseduti da ogni concorrente singolo e da ogni componente dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e comma 2 lettere d), e), f) (se partecipanti alla presente procedura di gara), e g) del D.Lgs. 50/2016;

- I requisiti di cui alle precedenti lettere d) ed e) devono essere posseduti dal complesso dei componenti di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e comma 2 lettere d), e), f) (se partecipanti alla presente procedura di gara), e g) del D.Lgs. 50/2016, attraverso la sommatoria dei requisiti posseduti da ciascuno di essi senza vincolo di minimo di possesso da parte dei medesimi.

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere d) ed e) i concorrenti potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 anche per integrare i requisiti da essi posseduti.

I concorrenti potranno avvalersi di più imprese ausiliarie anche per lo stesso requisito.

Non è consentito che un'impresa funga da ausiliaria per più di un concorrente.

Non è consentito che partecipino alla procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il fatto in cui le stesse facciano parte dello stesso raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese oppure che l'ausiliaria sia il consorziato individuato quale esecutore dell'appalto dal consorzio ausiliato.

Le imprese in stato di fallimento il cui curatore sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono partecipare alla procedura di affidamento senza necessità di avvalimento di requisiti di altro soggetto, salvo che ciò non sia stato previsto dal Giudice delegato o dall'ANAC ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quinto comma (già quarto comma), lettera b) del predetto art. 186 bis del R.D. 267/1942, se necessaria, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento che deve però essere in possesso dei requisiti sufficienti per la partecipazione propria e per svolgere la funzione di ausiliario.

Le disposizioni di cui al paragrafo precedente per la partecipazione delle imprese in concordato con continuità aziendale si applicano anche alle imprese in fallimento autorizzate alla partecipazione alla gara.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Non sono soggetti ad avvalimento i requisiti che, a norma di quanto indicato nel prosieguo del bando integrale di gara, consentono la riduzione della garanzia provvisoria.

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento nonché, per l'aggiudicatario, fino alla stipula del contratto così come per tutto il periodo di svolgimento dell'appalto.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione alla gara (modello 2), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso in cui in cui un consorzio di cui all'art. 42 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs. 50/2016 non abbia indicato nella domanda di partecipazione alla gara per quali consorziati concorre, vige la presunzione che abbia concorso per se medesimo potendo eseguire direttamente le prestazioni dell'appalto.

I consorziati indicati quali esecutori dell'appalto da parte dei consorzi, devono essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Ove il consorzio abbia designato un consorziato esecutore privo dei suddetti requisiti non potrà avvalersene con la conseguenza che, ove non si sia qualificato attraverso i requisiti del consorziato esecutore, dovrà eseguire direttamente la fornitura, ove invece si sia qualificato attraverso i requisiti del consorziato, risulterà esso stesso carente dei requisiti di qualificazione.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettera f) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione alla gara (modello 2), le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano al presente appalto. A tali soggetti, che devono essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Con riferimento all'art. 48, comma 9 del D.Lgs 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai comma 17, 18 e 19 del medesimo articolo.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Art. 11 - sopralluogo.

L'effettuazione del sopralluogo presso il comando della Polizia Municipale, dove, a norma del Capitolato, deve essere eseguita la consegna e devono essere svolte le attività di rilevazione delle taglie e di rilevazione delle eventuali correzioni e/o errori nella consegna, non è posta come presupposto necessario per la partecipazione alla gara.

I concorrenti che abbiano necessità di compiere detto sopralluogo dovranno concordarne la data contattando il Comando di Polizia Municipale al numero 05741837706.

Art. 12 - contributo obbligatorio a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

Secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 65/67 della L. 266/2005, legge finanziaria, e dalla deliberazione n. 163 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 dicembre 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 29/02/2016, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento a favore dell'A.N.A.C. del contributo previsto per la fascia di importo della gara e pertanto € 20,00.

Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione del versamento della somma dovuta, dovrà avvenire secondo quanto previsto nel prosieguo del presente bando integrale di gara all'art. 14 – "documenti da presentare per la partecipazione alla gara".

Il codice CIG che identifica la presente gara è: **66438430B0**

Art. 13 – Modalità di acquisizione dei documenti e dei modelli di gara.

Tutti i documenti e i modelli di gara sono pubblicati e quindi disponibili per essere consultati e scaricati gratuitamente sul profilo di committente del Comune di Prato all'indirizzo INTERNET:

<http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>

Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, agli uffici del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti del Comune di Prato, in Via dell'Accademia 42 - Prato, tel. 05741836672, fax 05741837427 , e-mail gare@comune.prato.it.

Per ottenere chiarimenti circa la fornitura in appalto, gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, agli uffici del Corpo di Polizia municipale del Comune di Prato, in Piazza macelli, 8 - Prato, tel. 05741837706, fax 05741837427 , e-mail gare@comune.prato.it.

I predetti uffici rimangono chiusi nei giorni di sabato e festivi; eventuali ulteriori giorni di chiusura sono pubblicizzati sul sito internet dell'Ente (www.comune.prato.it)

Indipendentemente dall'argomento su cui vertono, le suddette richieste di chiarimenti potranno essere formulate fino al giorno 23/09/2016, e la Stazione Appaltante si riserva di pubblicare sul profilo di committente <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm> nella pagina web della presente gara, chiarimenti sui documenti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino al giorno 27/09/2016.

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

Art. 14 - documenti da presentare per la partecipazione alla gara.

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare:

- 1) un plico contenente la documentazione di gara;**
- 2) un plico contenente la campionatura.**

Detti plichi dovranno essere confezionati come di seguito descritto e dovranno contenere il materiale e la documentazione di cui in appresso.

1) Plico contenente la documentazione di gara.

Detto plico dovrà essere chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, su di esso dovranno essere apposti oltre all'indirizzo del destinatario, l'indicazione del mittente (comprensiva di ragione sociale, codice fiscale e indirizzo dell'offerente e di ciascuno dei componenti l'eventuale raggruppamento) e la dicitura **"Non aprire – appalto per l'affidamento della fornitura di vestiario per il Corpo della Polizia Municipale – Gara n. 581"**.

Il plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti **1A), 1B) e 1C)** tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

1A) Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura **"gara n. 581 - documenti per l'ammissione alla gara"**, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

1A1a) domanda di partecipazione alla gara, redatta, in competente bollo, secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 2).

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.

In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall'organo comune con potere di rappresentanza;

- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere osservate le modalità di presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente.

Ove più Imprese che concorrano nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 45 comma 1 o comma 2 lett. d), e) o f) del D.Lgs 50/2016, debbano formulare la domanda di partecipazione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 2 nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano la domanda di partecipazione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo



stesso andranno allegati le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori.

La domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello 2 predisposto dalla Stazione Appaltante:

- deve indicare la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 deve indicare le imprese che compongono tali soggetti, l'impresa mandataria, e fare rinvio all'apposito allegato (mod. 2a) per la dichiarazione delle parti della fornitura assunte;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 deve indicare i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto da più imprese, deve indicare la composizione dell'operatore economico e l'impresa mandataria. In caso di operatore economico di natura plurisoggettiva va fatto rinvio all'apposito allegato (mod. 2a) per la dichiarazione delle parti della fornitura assunte.

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), e g) del D.Lgs. 50/2016 già costituiti deve indicare gli estremi dell'atto costitutivo;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 deve indicare la tipologia di rete d'impresе (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al presente appalto, l'impresa retista mandataria, deve indicare il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, qualora non sia già stato conferito, l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione, deve infine fare rinvio all'apposito allegato (mod. 2a) per la dichiarazione delle parti della fornitura assunte;

(N.B. si veda quanto indicato al successivo punto 1A7) per la necessità di allegare il contratto di rete)

- nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono.

Nel caso di omissione di tale dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo.

Nella determinazione della modalità di partecipazione alla gara i concorrenti devono tenere presenti le prescrizioni e le incompatibilità riportate al precedente articolo 10.

1A1b) *(da presentare solo nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 1 (se di natura plurisoggettiva) e comma 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016) allegato alla domanda di partecipazione alla gara dichiarativo delle quote di assunzione della fornitura* redatto secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 2a).

Il modello 2b viene messo a disposizione dei concorrenti in formato .xls.

Il modello è predisposto per rendere la dichiarazione relativamente ad un massimo di 5 imprese; qualora il raggruppamento ne prevedesse un numero maggiore può essere riprodotto secondo le specifiche di seguito riportate.

Nei campi Impresa 1, Impresa 2, Impresa 3 ecc, va riportata la ragione sociale di ciascuna impresa in relazione alla quale va resa la dichiarazione sulle quote di assunzione della fornitura.

La dichiarazione può essere resa cumulativamente o separatamente da tutte le imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura, ma anche se è resa separatamente, e quindi sottoscritta da una sola impresa, deve riferirsi al complesso delle imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano congiuntamente alla presente procedura riportando le quote di assunzione della fornitura di tutte le predette imprese.

In corrispondenza di ogni capo deve essere indicata, nella colonna corrispondente a ciascun concorrente raggruppato, consorziato, o retista, la quota percentuale di assunzione della fornitura per quello specifico capo.

La somma delle quote percentuali di assunzione della fornitura per lo specifico capo riferite ad ogni singola impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura deve essere pari al 100% e viene calcolata nella colonna "totale".

Per ogni capo deve risultare una quota di assunzione della fornitura del 100%.

Il modello 2a deve essere sottoscritto in ogni pagina ed in calce dai medesimi soggetti che hanno sottoscritto il modello 2 cui è allegato.

Come sopra precisato ogni modello 2a deve essere compilato in relazione a tutte le imprese facenti parte dell'operatore economico ed è ammessa la presentazione di più modelli 2a di analogo contenuto, ciascuno firmato dal legale rappresentante di un concorrente raggruppato, oppure di un solo modello 2a firmato dai legali rappresentanti di ciascun concorrente raggruppato che compone l'operatore economico.

1A2) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 3).

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
- dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.

Nel modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa (mod. 3) sono comprese:

- le dichiarazioni sui dati identificativi dell'impresa, sui recapiti, sulla sede legale e sulle ulteriori sedi che si trovano in altri paesi;
- i dati di iscrizione al registro delle imprese o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza;
- le dichiarazioni sulle persone che rivestono o hanno rivestito ruoli e cariche rilevanti ai fini della determinazione dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- le dichiarazioni sul possesso delle autorizzazioni possedute dall'impresa per la partecipazione alla gara nel caso in cui esse siano necessarie in seguito alla sussistenza di procedure concorsuali (concordato con continuità aziendale o fallimento) o alla presenza di sedi in paesi delle c.d. Black List;
- le dichiarazioni sul possesso dei requisiti utili alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria
- le dichiarazioni esplicative sulle modalità del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) ed e) del precedente articolo 10, in merito alle quali si veda quanto precisato al successivo punto 1A3).

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 16) del mod. 3 "facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'Impresa" si ricorda che si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante, titolare incluso, di socio accomandatario in società in accomandita semplice, di socio in società in nome collettivo, di socio unico se persona fisica, di socio di maggioranza in società con meno di 4 soci, di membro del consiglio di amministrazione, di membro dell'organo di revisione o di vigilanza, di direttore tecnico, comprendendo i soggetti che hanno, in tale periodo, rivestito le predette cariche in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione.

Circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Circa il direttore tecnico ha rilevanza solo colui che svolge tale ruolo ai sensi della normativa sui lavori pubblici.

Si ricorda che nella presente procedura, si assume come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



1A3) DGUE redatto secondo il modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6/1/2016, che sono messe a disposizione dei concorrenti sul profilo di committente.

Il DGUE va presentato da:

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
- i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.

La compilazione del DGUE avviene sul sito <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>.

Gli interessati dovranno importare nella procedura il file XML predisposto dalla Stazione appaltante.

In merito alle informazioni da fornire tramite DGUE si precisa che:

- nella parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:
 - i campi sono precompilati dalla stazione appaltante;
- nella parte II: Informazioni sull'operatore economico:
 - nella sezione A: informazioni sull'operatore economico:
 - vanno inseriti i dati identificativi dell'operatore economico;
 - va specificato se l'operatore economico è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;
 - non importa rispondere alle domande sull'appalto riservato e sull'iscrizione in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti poiché non pertinenti all'appalto;
 - vanno fornite le risposte sulla forma di partecipazione tenendo presente che l'operatore economico partecipa insieme ad altri se fa parte di un operatore economico di natura plurisoggettiva. Non significa partecipare insieme ad altri essere un consorzio che indica consorziati esecutori o utilizzare l'avvalimento.
 - la domanda sul lotto a cui si partecipa non è pertinente all'appalto quindi non si deve rispondere.
 - nella sezione B: informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico:
 - poiché il DGUE elettronico non consente la duplicazione del campo, basta inserire i dati di un legale rappresentante. I dati degli eventuali altri rappresentanti o soggetti rilevanti ai fini delle cause di esclusione sono dichiarati nel modello 3.
 - nella sezione C: informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti:
 - va risposto "sì" se i requisiti non sono posseduti in proprio dal concorrente e quindi se lo stesso utilizza i requisiti di un proprio consorzio oppure utilizza l'avvalimento. Coloro che presentano il DGUE, ma non sono concorrenti bensì consorziati esecutori o ausiliari non devono rispondere alla domanda.
 - nella sezione D: informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità economiche l'operatore economico non fa affidamento:



- non importa rispondere poiché il subappalto è vietato ed anche una risposta “sì” non avrebbe effetto.

- nella parte III: motivi di esclusione

– nella sezione A: Motivi legati a condanne penali:

- la dichiarazione inerente la Partecipazione a un'organizzazione criminale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la Corruzione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la Frode si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente i Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016;

Si noti la differenza fra il modello elettronico di DGUE ed il modello cartaceo. Il modello elettronico riporta infatti sei domande per ciascuna delle fattispecie di esclusione previste dal D.Lgs. 50/2016, mentre il modello cartaceo riporta una sola domanda e, in caso di risposta affermativa, va specificata la fattispecie a cui si riferisce la condanna.

- nella sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali:

- la dichiarazione inerente il Pagamento di imposte si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il Pagamento di contributi previdenziali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

Si noti la differenza fra come sono poste le domande sul modello elettronico di DGUE e sul modello cartaceo poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo “sì” sul modello cartaceo e “no” sul modello elettronico.

- nella sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali:

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto sociale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il fallimento si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente l'insolvenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il concordato preventivo con i creditori si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;


- la dichiarazione inerente la situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente l'amministrazione controllata si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la cessazione di attività si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e alle fattispecie di cui all'art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;



- la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente le false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

Si noti la differenza fra come è posta la domanda inerente le false dichiarazioni sul modello elettronico di DGUE e sul modello cartaceo poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "sì" sul modello cartaceo e "no" sul modello elettronico.

- nella sezione D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:

- la dichiarazione sull'applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);

- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016);

- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del D.Lgs. 50/2016);

- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del D.Lgs. 50/2016)

- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016)

- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016);

- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016);

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

- avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 senza essere in possesso



dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Si noti che la domanda "si applicano motivi di esclusione" si riferisce all'operatore economico e non alla gara.

- nella parte IV: Criteri di selezione:

- per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere "sì" alla domanda della sezione "a" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.

A tal proposito si precisa che con tale dichiarazione si conferma il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 10 e, nella misura necessaria alla partecipazione alla gara, dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo 10.

In merito ai requisiti di cui alle lettere c) ed e) del precedente articolo 10, può essere presentata una dichiarazione aggiuntiva esplicitiva dei requisiti posseduti, tale che la stazione appaltante possa valutarne la congruità in sede di gara.

Per rendere detta dichiarazione sono stati predisposti i punti 20) e 21) del modello 3, da compilarsi facoltativamente. Si precisa comunque che dette dichiarazioni non sono necessarie per l'ammissione alla gara qualora si sia resa la dichiarazione generale di cui alla sezione "a" della parte IV del DGUE. Se omesse non verranno richieste né come chiarimento, né come soccorso istruttorio facendo fede il DGUE. Se presentate potranno però consentire, ove emergano dubbi sul possesso dei requisiti, la richiesta di chiarimenti o l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel DGUE non importa compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV (nel modello on line la compilazione è inibita)

I consorziati esecutori che consentono, con i propri requisiti, ai consorzi che li hanno designati di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione e le imprese ausiliarie, devono rispondere "sì" alla domanda della sezione "a" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, poiché essa si riferisce ai requisiti che essi stessi sono tenuti a possedere in funzione del loro ruolo.

- nella parte V: Riduzione del numero di candidati:

- non si deve rispondere alle domande poiché non attinenti all'appalto.

- nella parte VI: Dichiarazioni finali:

- il DGUE cartaceo è precompilato; il DGUE elettronico non può essere compilato.

Qualora la procedura on line per la redazione del DGUE non consenta di aggiungere delle dichiarazioni necessarie (ad esempio duplicare la dichiarazione di una condanna per due soggetti diversi o inserire due condanne per il medesimo soggetto, o aggiungere ulteriori rappresentanti del concorrente) il concorrente medesimo può redigere separatamente le dichiarazioni da rendere e allegarle al DGUE come parte integrante.

Il DGUE, una volta compilato, può essere stampato per essere prodotto fra la documentazione di gara.

Poiché le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione riguardano **tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 Del D.Lgs. 50/2016**, il DGUE **deve essere firmato**:

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

- dai soggetti che hanno rivestito le suddette cariche, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; **in alternativa alla firma dei medesimi il legale rappresentante che firma il DGUE può dichiarare in calce al medesimo che la firma attesta anche i requisiti dei soggetti cessati, elencandone i nominativi.**

Qualora la domanda di partecipazione alla gara, l'offerta tecnica o l'offerta economica siano state firmate da un procuratore, le dichiarazioni del DGUE devono riferirsi anche a tale procuratore e il DGUE deve essere firmato anche dal procuratore stesso.

Si ricorda che:

- ai fini dell'accertamento sull'assenza dei motivi di esclusione si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- il direttore tecnico avente rilevanza ai fini delle cause di esclusione è quello che assume tale carica in relazione alla normativa sui lavori pubblici;

- si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante, titolare incluso, di socio

accomandatario in società in accomandita semplice, di socio in società in nome collettivo, di socio unico se persona fisica, di socio di maggioranza in società con meno di 4 soci, di membro del consiglio di amministrazione, di membro dell'organo di direzione, di revisione o di vigilanza, di direttore tecnico, comprendendo i soggetti che hanno, in tale periodo, rivestito le predette cariche in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione;

- circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Accanto ad ogni firma deve essere indicato in modo leggibile il nominativo del sottoscrittore e al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità dei sottoscrittori.

Nel caso in cui l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare il DGUE in formato elettronico, viene messo a disposizione il modello di DGUE in formato cartaceo, precompilato nelle parti di spettanza della stazione appaltante:

- mod 4 – DGUE

Detto modello è tratto dal modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.

1A4) *I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), anche con procedimento in corso per la dichiarazione di detta situazione, dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.*

1A5) *i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere c) dell'articolo 10 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs 50/2016 o che debbano, per disposizione del Giudice o dell'ANAC, ricorrere all'avvalimento di altro soggetto a causa della presenza di procedure concorsuali, dovranno presentare la seguente documentazione:*

1A5a) dichiarazione dell'impresa ausiliaria, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 5 per l'avvalimento dei requisiti di cui alle lettere d) e/o e) dell'articolo 10 o Mod. 6 per l'avvalimento di altro soggetto nel caso di procedura concorsuale), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello 6 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

1A5b) in originale o copia autentica il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento si rimanda a quanto disposto al precedente articolo 10.

Si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento a causa di procedura concorsuale, è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

Si richiama inoltre per tutte le imprese ausiliarie la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1A2) e 1A3).

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

1A6) almeno **due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385**, attestanti ai sensi dell'allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, la capacità finanziaria ed economica del concorrente.

1A7) solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016, **il contratto di rete in copia autentica.**

1A8) garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell'importo stimato della fornitura, arrotondato all'unità inferiore, e quindi:

€ 5.557,00 (euro cinquemilacinquecentocinquantesette//00)

Detta garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

Nel caso in cui la cauzione venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria Comunale (BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA) nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura "Gara n. 581 – affidamento della fornitura di vestiario per la Polizia Municipale - garanzia provvisoria" .

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà:

- citare espressamente l'oggetto della presente gara;
- essere rilasciata, a scelta dell'appaltatore, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016:

"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni."

Per fruire dei benefici di cui al predetto comma, l'operatore economico concorrente deve segnalare, nell'apposita dichiarazione predisposta nel modello 3, il possesso dei relativi requisiti fornendo gli estremi dei documenti atti a dimostrarne il possesso.

Per la determinazione dell'importo della garanzia provvisoria in funzione delle riduzioni applicabili, si rinvia al documento "schema per la determinazione dell'importo della garanzia provvisoria" allegato al presente bando integrale di gara di gara.



La modalità di calcolo fornita per determinare l'importo della garanzia provvisoria è stata elaborata secondo un'interpretazione prudenziale restrittiva dell'applicazione dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Diverse modulazioni dell'importo della garanzia provvisoria, laddove plausibili con una diversa interpretazione del dispositivo normativo, saranno valutate ed eventualmente accolte, ma non riconosciute come proprie dalla stazione appaltante.

Si precisa che:

- in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016, di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs. 50/2016 o di soggetto di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura risulteranno in possesso dei requisiti richiesti;

- in caso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui il requisito sia posseduto dal consorzio.

- in caso di partecipazione di imprese che si trovino in situazione di concordato con continuità aziendale o altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se anche l'impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso di tale requisito.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo consorzio/raggruppamento.

Nel caso di partecipazione di un soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs 50/2016, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata all'organo comune con rappresentanza se partecipa alla presente procedura oppure a tutte le imprese retiste che partecipano alla presente procedura.

1A9) impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto 1A9 può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto 1A8.

1A10) Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di € 20,00, a favore dell'A.N.A.C., da effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall'Autorità e reperibili sul sito www.anticorruzione.it

Il codice CIG che identifica la presente procedura è il seguente: **66438430B0**.

L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione amministrativa di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" dell'Autorità.

L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione amministrativa di gara.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica la presente procedura (**66438430B0**).

L'operatore economico estero dovrà inserire la ricevuta del bonifico effettuato fra la documentazione amministrativa di gara.

1A11) PASS_{OE} ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.A.C.

In merito a tale documento si fa presente che:

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e della delibera attuativa dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 111/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;

- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La mancata produzione del PASS_{OE} nella busta A non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Ai concorrenti che avessero omesso la produzione del PASS_{OE} nei cui confronti dovessero essere esperite le verifiche dei requisiti generali o speciali, verrà richiesto di integrare la presentazione del PASS_{OE} e qualora non vi dovessero provvedere nel termine assegnato saranno esclusi dalla gara.

Si precisa in proposito che la prima verifica sulle annotazioni presenti sul casellario informatico dell'Autorità potrà avvenire attraverso l'apposita sezione del sito.

1B) Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**gara n. 581 – offerta tecnica**", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

1B1) offerta tecnica redatta secondo l'articolazione del Modello 7, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente gli elementi in base ai quali detta offerta sarà valutata per il parametro P4 del precedente articolo 7 e parte degli elementi utili all'attribuzione del punteggio per il parametro P5 di cui al precedente articolo 7, secondo quanto previsto al successivo articolo 15 – commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara.

In detto modello 7:

1) deve essere formulata l'offerta di assistenza successiva alla vendita, nella quale si integri quanto previsto all'art. 5 del capitolato d'appalto, specificando, oltre a quanto si ritenga necessario ed utile ai fini della propria offerta, le modalità di intervento del/della sarta/o ed i tempi per l'effettuazione delle modifiche ai capi;

2) devono essere indicati i capi oggetto del contratto in relazione ai quali il concorrente garantisce la fornitura con marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE).

N.B. qualora i capi per i quali si garantisce la fornitura con marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) siano compresi nella campionatura, gli stessi dovranno già in campionatura essere muniti del suddetto marchio pena il fatto che non siano considerati fra quelli indicati in offerta. Non è inoltre ammesso, pena la mancata attribuzione del punteggio per quel tipo di capo, che venga dichiarato il possesso del marchio Ecolabel UE solo per alcuni capi di una determinata tipologia (ad esempio solo giacche donna e non giacche uomo)

Nella redazione dell'offerta tecnica i concorrenti dovranno tenere presente il contenuto del capitolato speciale d'appalto e del presente bando integrale di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull'offerta tecnica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta tecnica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sul modello 7 ovvero per altre particolari esigenze, l'interessato può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello con ulteriore documentazione.

Tutta la documentazione prodotta deve comunque essere sottoscritta dai soggetti e nelle forme previste per l'offerta tecnica.

1C) Nella terza busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**gara n. 581 – offerta economica**", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

1C1) offerta economica redatta secondo il modello 8 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente:

- il **prezzo offerto per ogni capo oggetto della fornitura**. Detto prezzo non può essere superiore al prezzo a base d'asta indicato in corrispondenza del medesimo capo nella scheda elenco prezzi disponibile fra i modelli di gara. Non è consentito offrire prezzi differenziati per il capo maschile e femminile poiché, essendo considerate solo le quantità complessive, le offerte diverrebbero indeterminate ed incomparabili fra loro.



- **l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** che il concorrente sosterrrebbe per l'esecuzione della fornitura.

I prezzi dei capi vanno espressi in cifre e in lettere; in caso di discordanza vale l'importo espresso in lettere.

Le offerte economiche saranno valutate secondo quanto previsto al successivo articolo 16 – “commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara”.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta in ogni foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull'offerta economica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta economica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

Non sono ammesse offerte parziali, cioè riferite solo ad alcune parti della fornitura.

Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto agli importi a base d'asta.

Nella buste di cui ai precedenti punti 1B) e 1C) dovrà essere inserita solo la documentazione sopra indicata in corrispondenza di detti punti. Ogni altro documento che dovesse essere erroneamente inserito in tali buste sarà considerato come non presentato fatta salva la facoltà per la Commissione di gara di procedere all'esame del contenuto della busta contenente l'offerta tecnica allo scopo di verificare se al suo interno possano trovarsi documenti necessari per l'ammissione alla gara.

Nel caso di presentazione di documenti rilegati in modo tale che i vari fogli non possano essere separati senza danneggiarli è consentito apporre solo le firme in calce al documento anziché su tutti i fogli.

2) Plico contenente la campionatura:

Detto plico dovrà essere chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, su di esso dovranno essere apposti oltre all'indirizzo del destinatario, l'indicazione del mittente (comprensiva di ragione sociale, codice fiscale e indirizzo dell'offerente e di ciascuno dei componenti l'eventuale raggruppamento) e la dicitura “**Non aprire – campionatura per appalto per l'affidamento della fornitura di vestiario per il Corpo della Polizia Municipale – Gara n. 581**”.

Il plico dovrà contenere la campionatura comprendente i capi di vestiario di seguito indicati.

I capi femminili dovranno essere presentati in taglia 46 regolare e quelli maschili dovranno essere presentati in taglia 50 regolare.

I campioni, ovviamente conformi al tipo di vestiario richiesto secondo quanto riportato nella tabella di cui all'art. 5 del capitolato, dovranno essere dotati dell'etichettatura prescritta dalla legge, cioè riportare, per ciascun capo, le referenze esatte del tessuto e la manutenzione.

Ad ogni capo dovrà essere applicato con modalità tali da non poter essere asportato senza danneggiarlo, un cartellino con il numero identificativo del capo nella tabella che segue.

I capi di cui fornire la campionatura sono i seguenti:

n. identificativo del capo nella campionatura (da riportare sul cartellino)	n. rif. Nella tabella dell'art. 5 del capitolato	Codice regolamento	Descrizione del capo	n. di capi da campionare
1	1	UO01	Giacca estiva uomo	1
2	1	UO01	Giacca estiva donna	1
3	2	UO01	Giacca invernale uomo	1
4	2	UO01	Giacca invernale donna	1
5	3	UO02	Pantalone estivo uomo	1
6	3	UO02	Pantalone estivo donna	1

7	4	UO02	Pantalone invernale uomo	1
8	4	UO02	Pantalone invernale donna	1
9	5	UO07	Camicia manica lunga unisex	1
10	6	UO06	Camicia manica corta uomo	1
11	6	UO06	Camicia manica corta donna	1
12	7	UO08	Giaccone Invernale goretex	1
13	8	AM06	Giubbotto estivo	1
14	11	UO10	Pantaloni impermeabili	1
15	13	UO15	Maglione collo alto	1
16	14	UO16	Pile	1
17	15	UO13	Gilet unisex	1
18	17	UO18	Copricapo donna	1
19	18	UO19	Cravatta	1
20	19	UO28	Calzini invernali	1
21	20	CO11	Calzini in pile	1
22	21	UO22	Calzini estivi	1
23	22	CO11	Calzini in spugna	1
24	25	MM01	Pantaloni moto estivi	1
25	26	MM01	Pantaloni moto invernali	1
26	25bis	MM01	Pantaloni moto estivi con protezioni	1
27	26bis	MM01	Pantaloni moto invernali con protezioni	1
28	28	MM02	Giaccone invernale motociclisti	1
29	29	MM06	Giubbotto estivo motociclisti	1
30	30	MM03	Polo estiva	1
31	31 bis	CO01	Giacca operativa invernale	1
32	31	CO01	Giacca operativa estiva	1
33	32	CO02	Pantaloni operativi invernali	1
34	33	CO02	Pantaloni operativi estivi	1
35	34	CO06	Fruit	1

La campionatura dovrà risultare conforme alle prescrizioni tecniche di cui all' Allegato 1.1 del Capitolato d'appalto, poiché la mancata corrispondenza determinerà la non attribuzione del punteggio e la conseguente esclusione dalla gara

Si precisa, altresì, quanto segue:

- non saranno accettati capi difformi dalla referenza;
- tutti i costi relativi alla spedizione dei campioni richiesti saranno a carico dell'Impresa;
- nessun compenso spetterà all'impresa per la presentazione e la consegna dei campioni;
- l'Amministrazione, al fine di verificare la qualità e la rispondenza ai parametri previsti, ha la facoltà di sottoporre gli articoli campionati o parte di essi, a propria discrezione, a prove, che potrebbero provocare danneggiamenti agli stessi, senza nulla a pretendere da parte dell'impresa.

I campioni presentati dall'impresa aggiudicataria, costituiranno referenze per l'intera fornitura e quindi verranno conservati dall'Amministrazione per tutta la durata del contratto. Alla conclusione del periodo contrattuale saranno restituiti oppure formeranno parte dell'ultima fornitura.

I campioni presentati dai concorrenti non risultati aggiudicatari verranno resi disponibili, entro trenta giorni dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva non sarà più impugnabile. Sarà cura delle imprese provvedere al loro ritiro presso la sede comunale che verrà indicata dall'Amministrazione.

È facoltà dell'impresa allegare alla campionatura una referenza del tessuto con il quale sono stati confezionati i capi per consentire che su di esso possano essere eseguite le prove necessarie. In tal caso al campione del tessuto dovrà essere applicato un cartellino con l'indicazione: "tessuto capo" e la specifica del numero identificativo del capo nella campionatura.



Art. 15 - modalità e termini di presentazione dei plichi

Il plichi contenenti i documenti per la partecipazione alla gara e la campionatura dovranno pervenire entrambi, con libertà di mezzi, ma ad esclusivo rischio ed onere per le imprese partecipanti, perentoriamente entro e non oltre **le ore 13:00 del giorno 05/10/2016**, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato – piazza del Pesce n. 9 – 59100 Prato.

Si precisa che l'Ufficio medesimo osserva il seguente orario:

mese di agosto:

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

dal mese di settembre

martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, sabato e festivi chiuso.

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo Generale del Comune (tel. 05741836062).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Art. 16 - commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara

La gara verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi ai sensi degli artt 3 comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs 50/2016 e sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 da valutarsi da apposita Commissione di gara.

L'ammissione dei concorrenti alla gara, l'esame e la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione verranno affidate ad apposita Commissione di gara nominata con determinazione del dirigente di riferimento del Responsabile del Procedimento e costituita successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Si provvederà altresì alla pubblicazione della sua composizione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

La Commissione sarà assistita da un Segretario verbalizzante.

Le procedure di gara avranno inizio alle ore 09:00 del giorno 10/10/2016 presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Prato, Via dell'Accademia, 42, anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente.

La Commissione di gara procederà, in primo luogo, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente ai fini dell'ammissione alla gara.

In seguito all'esame di detta documentazione, la Commissione procederà all'esclusione dei concorrenti qualora si verificano le condizioni di cui al successivo articolo 17 – “motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte”.

Qualora, al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi, esistano dei concorrenti che non si trovino nella condizione di cui al paragrafo precedente ma che a giudizio della Commissione di gara, siano incorsi in carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, queste potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbligheranno il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di Euro 278,00.

Le richieste verranno inviate pec all'indirizzo che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati o all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale della CCIAA.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Commissione ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

La documentazione dovrà essere fatta pervenire nei tempi e nelle forme indicati nella richiesta della Commissione. Si preannuncia comunque che il termine assegnato non potrà eccedere i dieci giorni.

Le modalità di attivazione del soccorso istruttorio sono descritte al successivo articolo 18.

I concorrenti che non abbiano presentato il PASSOE o che lo abbiano presentato in maniera irregolare, nei cui confronti debba essere compiuta, attraverso l'AVCPASS, una qualsiasi verifica dei requisiti oltre alla semplice consultazione delle annotazioni presenti sul casellario informatico, saranno invitati dalla Commissione di gara a presentare il PASSOE entro un termine non superiore ai cinque giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all'invio della richiesta.

Le richieste verranno inviate pec all'indirizzo che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati o all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale della CCIAA.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

Per i concorrenti per i quali non si disponga di un indirizzo pec le comunicazioni avverranno attraverso il servizio postale con avviso dell'inoltro via e-mail, se possibile, o tramite comunicazione sul profilo di committente.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di:

- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara;

- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni;

a tali scopi potrà essere utilizzato il sistema AVCPASS.

Una volta assunte le definitive decisioni sull'ammissione dei concorrenti alla gara, la Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste 1B) "gara n. 581 - offerta tecnica" e del plico 2 contenete la campionatura di ciascun concorrente ammesso, solo al fine di verificarne in seduta pubblica il contenuto e la conformità a quanto richiesto dal bando integrale di gara.

Successivamente la Commissione esaminerà e valuterà le offerte dei concorrenti secondo il procedimento di seguito descritto.

In una o più sedute riservate saranno valutate le offerte dei concorrenti per i parametri P1), P2), P3) e P4) del precedente articolo 7 come segue:

P1) attaccatura bottoni

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

$VP1p(a)$ = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P1 pari alla media dei coefficienti $VP1p(a)$, variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando la campionatura presentata.

Nella valutazione verrà considerata la qualità dell'attaccatura dei bottoni dei capi che ne sono provvisti, rapportando la valutazione dei singoli capi al valore degli stessi rispetto al valore complessivo della fornitura.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente $VP1p(a)$ si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di $VP1(a)$ = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P1, riportando ad uno il coefficiente $VP1p(a)$ più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

P2) cuciture e finiture

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

$VP2p(a)$ = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P2 pari alla media dei coefficienti $VP2p(a)$, variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando la campionatura presentata.

Nella valutazione verrà considerata la qualità delle cuciture e finiture dei capi, rapportando la valutazione dei singoli capi al valore degli stessi rispetto al valore complessivo della fornitura.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente $VP2p(a)$ si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di $VP2(a)$ = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P2, riportando ad uno il coefficiente $VP2p(a)$ più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

P3) vestibilità

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP3p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P3 pari alla media dei coefficienti VP3p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando la campionatura presentata.

Nella valutazione verrà considerata la vestibilità dei capi, rapportando la valutazione dei singoli capi al valore degli stessi rispetto al valore complessivo della fornitura.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP3p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP3(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P3, riportando ad uno il coefficiente VP3p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

P4) assistenza successiva alla consegna

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP4p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P4 pari alla media dei coefficienti VP4p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando la proposta di assistenza successiva alla consegna formulata nell'offerta tecnica.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP4p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP4(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P4, riportando ad uno il coefficiente VP4p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

In sede di valutazione dell'offerta tecnica verrà controllato se i capi campionati che il concorrente ha indicato nel modello 7 fra quelli fatti valere per l'attribuzione del punteggio per il parametro di valutazione P5 del precedente articolo 7, sono in effetti muniti del marchio Ecolabel UE. In caso negativo essi non saranno considerati per l'attribuzione del punteggio del parametro P5 e della circostanza si darà atto nella seduta pubblica di attribuzione dei punteggi.

In fase di valutazione delle offerte tecniche verranno esclusi i concorrenti le cui offerte non rispettino i requisiti minimi richiesti nel presente bando integrale e nel capitolato. Le esclusioni verranno dichiarate nella prima seduta pubblica successiva alla conclusione della valutazione delle offerte tecniche.

L'Amministrazione, al fine di verificare la qualità e la rispondenza ai parametri previsti, ha la facoltà di sottoporre gli articoli campionati o parte di essi, a propria discrezione, a prove, che potrebbero provocare danneggiamenti agli stessi, senza nulla a pretendere da parte dell'impresa.

Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita dal un segretario verbalizzante e potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione che in questo caso assolverà anche la funzione di testimoni.

In successiva seduta pubblica, da svolgersi nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità previste nel presente bando integrale, la Commissione provvederà a dare lettura dei coefficienti di valutazione attribuiti alle offerte per i parametri di valutazione P1), P2), P3) e P4) del precedente articolo 7, in conseguenza della valutazione fin qui compiuta delle offerte tecniche e della campionatura.

In tale occasione la Commissione renderà noto se tutti i capi individuati nell'offerta tecnica per l'ottenimento del punteggio di cui al parametro di valutazione P5) del precedente articolo 7 sono utilizzabili a tale scopo o se alcuni di essi, fra quelli compresi nella campionatura, non sono utilizzabili poiché privi del marchio Ecolabel UE.

La Commissione procederà quindi all'apertura della Busta 1C): "gara n. 581 - offerta economica" di ciascun concorrente.

In seguito all'esame delle offerte economiche dei concorrenti verrà completata l'attribuzione dei punteggi come segue:

- per ogni offerta economica presentata verrà controllato preliminarmente che:

a) sia stato indicato il prezzo per ogni capo;

b) per ogni capo, il prezzo unitario offerto non sia superiore al prezzo unitario massimo a base di gara indicato nella "scheda elenco prezzi".

Dove tali condizioni non siano entrambe rispettate anche per uno solo dei capi indicati nel modello 8, l'offerta verrà esclusa dalla gara.

- per le offerte ammissibili verrà calcolato, per ciascuno dei capi indicati nel modello 8, il "prezzo totale capi" pari al prodotto del "prezzo unitario offerto" per il capo per la "quantità indicativa triennio 2017/2019" riportata, per quel capo, nella "scheda elenco prezzi". Nel calcolo, in caso di discordanza fra il prezzo unitario espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà utilizzato il prezzo unitario espresso in lettere.

- verranno poi calcolati:

a) il "prezzo totale offerto della fornitura" (PT) pari alla somma del "prezzo totale capi" calcolato per i vari capi indicati nel modello 8.

b) la "percentuale di ribasso" (%R) della quale consta l'offerta attraverso la seguente formula:

$$\%R(a) = ((277.868,85 - PT(a)) * 100) / 277.868,85$$

c) il "prezzo totale offerto della fornitura con marchio ecolabel" (PTE) pari alla somma del "prezzo totale capi" calcolato per i vari capi indicati nel modello 8 per i quali il concorrente ha dichiarato nel modello 7 di essere in possesso del marchio ecolabel UE. In tale calcolo non verranno conteggiati i capi campionati per i quali non è stata riscontrata la presenza del marchio Ecolabel UE;

d) la percentuale di fornitura con marchio Ecolabel UE (%ECO) attraverso la seguente formula:

$$\%ECO(a) = (PTE(a) * 100) / PT(a)$$

- verrà calcolato il VP5(a) = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P5 del precedente articolo 7 attraverso la seguente formula:

$$VP5(a) = \%ECO(a) / \%ECO(max)$$

Dove %ECO(max) = massimo valore di %ECO(a) fra quelli dei concorrenti in gara

Alle offerte che constino di un valore %ECO(a) < 30 sarà attribuito VP5(a) = 0.

Si precisa che la suddetta formula è così determinata poiché sono ammissibili anche offerte che constino di %ECO(a) < 30 pur se le stesse non possono ottenere punteggio nel rispetto dei criteri enunciati nell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

- verrà calcolato il VP6(a) = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P6 del precedente articolo 7 attraverso la seguente formula:

$$VP6(a) = \%R(a) / \%R(max)$$

Dove %R(max) = massimo valore di %R(a) fra quelli dei concorrenti in gara

Determinati i valori utili alla determinazione dei punteggi complessivi delle offerte, verranno calcolati per ciascuna di esse:

$$Ct(a) = (VP1(a) * 5) + (VP2(a) * 15) + (VP3(a) * 20) + (VP4(a) * 15) + (VP5(a) * 15)$$

dove:

Ct(a) = indice di valutazione dell'offerta (a) rispetto ai parametri tecnici di valutazione connessi alla qualità della fornitura e dell'assistenza.

$$Ce(a) = (VP6 * 30)$$

dove:

Ce(a) = indice di valutazione dell'offerta (a) rispetto al prezzo.

$$Ctot(a) = Ct(a) + Ce(a)$$

dove:

Ctot(a) = punteggio complessivo ottenuto dall'offerta (a)

e verrà formulata la graduatoria in ordine decrescente di Ctot(a).

In caso di parità di punteggio Ctot(a) avrà precedenza in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio Ct(a).

In caso di ulteriore pareggio la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio in seduta pubblica, senza obbligo di preavviso alle parti.

Nel caso in cui a questo punto risulti per qualche concorrente che il valore di %ECO(a) non sia coerente con le agevolazioni invocate per la riduzione della garanzia provvisoria si darà corso al procedimento sul soccorso istruttorio al fine dell'integrazione della garanzia provvisoria. In ogni caso, cioè anche

nell'eventualità che il concorrente non aderisca al soccorso istruttorio e sia quindi escluso dalla graduatoria, non si procederà a riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica.

La Stazione appaltante, per le offerte che abbiano ottenuto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando integrale di gara, procederà con la valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016.

Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Le offerte per le quali sarà ritenuta la sussistenza di una delle motivazioni di cui all'art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, saranno escluse dall'aggiudicazione in quanto inammissibili.

Al termine dell'eventuale procedimento di verifica di anomalia dell'offerta, la Commissione di gara formulerà la proposta di aggiudicazione all'offerta che si trova nella posizione più alta in graduatoria che non sia stata ritenuta inammissibile.

Si avvertono i concorrenti che, qualora sia possibile in relazione al numero ed alla consistenza delle offerte da valutare, il procedimento di gara potrebbe concludersi attraverso lo svolgimento delle varie sedute, pubbliche e riservate, già nella giornata del 10/10/2016.

Nel caso in cui la gara si articoli su più sedute pubbliche in varie giornate, qualora le sedute non abbiano luogo in giorni consecutivi, la data e l'ora delle stesse saranno comunicate ai concorrenti con le modalità descritte nel successivo articolo 23 e saranno inoltre pubblicate sul profilo di committente del Comune di Prato.

Art. 17 - motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte.

Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

- la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- l'associazione in partecipazione;
- qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai comma 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016;
- la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto verranno esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica l'articolo 353 del codice penale;
- il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- il fatto che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salva la loro partecipazione all'interno del medesimo operatore economico;
- il mancato ricorso ad avvalimento di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016, il ricorso all'avvalimento sia stato disposto per la partecipazione alle procedure di gara delle imprese per cui ricorra il caso di una procedura concorsuale;
- il fatto che l'impresa assoggettata a procedura concorsuale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese rivestendo il ruolo di mandataria o che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;
- nell'ipotesi in cui per le imprese assoggettate a procedura concorsuale sussista l'obbligo di ricorrere ad avvalimento, il fatto che si avvalgano di più di un operatore economico;
- il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari dei requisiti indicati al precedente articolo 10 – "soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione" nella misura necessaria per la partecipazione;
- il fatto che il concorrente, il consorziato o l'ausiliario non comprovino il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;

Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016:

- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- la mancata sigillatura del plico e/o della busta contenente l'offerta economica, oppure del plico contenente la campionatura, con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse tale da non poter individuare la busta contenente l'offerta economica nemmeno dopo eventuale invito rivolto dalla Commissione al concorrente per il riconoscimento di tale busta;
- il mancato inserimento dell'offerta economica in busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno generale;
- l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;
- in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- in caso di rete di impresa con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- il mancato versamento del contributo di gara all'ANAC fermo restando che può essere oggetto di regolarizzazione la dimostrazione di detto versamento;
- la presentazione dell'offerta tecnica non sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo a norma di quanto previsto dal precedente articolo 14;
- la mancata presentazione dell'offerta tecnica;
- la mancata presentazione di anche uno dei capi richiesti nella campionatura o la campionatura di capi difformi dalle prescrizioni di capitolato;
- la presentazione dell'offerta economica non sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo a norma di quanto previsto dal precedente articolo 14
- la mancata presentazione dell'offerta economica;
- la presentazione dell'offerta economica riportante dati parziali, cioè priva o dell'indicazione di anche uno dei prezzi richiesti o dell'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che il concorrente sosterebbe per l'esecuzione della fornitura;
- il fatto che l'offerta tecnica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente su aspetti tali che la rendano indefinita;
- il fatto che l'offerta economica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente;
- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;
- il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del bando di gara o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- il mancato pagamento nei termini stabiliti nella richiesta di regolarizzazione, della sanzione dovuta in caso di ricorso al soccorso istruttorio;
- la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 14, congiuntamente o disgiuntamente, della domanda di partecipazione alla gara di cui al punto 1A1) del predetto articolo 14 salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara e fermo restando che l'eventuale integrazione della domanda di partecipazione alla gara non potrà apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione amministrativa già presentata;

La mancata dichiarazione delle parti della fornitura assunte dai componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, e comma 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e l'impegno a costituire i raggruppamenti o a conferire il mandato nelle reti di impresa potranno essere oggetto di integrazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 fermo restando che le parti di assunzione della fornitura già dichiarate non potranno essere modificate.

Non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 vigendo, in caso di tale omissione, le presunzioni di cui all'art. 10 del presente bando integrale.

Sono considerate inammissibili le offerte:

- che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando con cui si indice la gara;

- in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
- che sono state presentate da concorrenti che non hanno la qualificazione necessaria;
- il cui prezzo supera, anche per uno solo dei capi oggetto di fornitura, l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara.
- che comprendano capi non conformi al capitolato d'appalto;
- che siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto.

Nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, verranno esclusi tutti i soggetti coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, l'ausiliaria e l'ausiliata, il consorzio e il consorziato esecutore.

Si precisa che l'omissione della marca da bollo sull'istanza di ammissione alla gara non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale e che non costituisce motivo di esclusione l'omissione dell'indicazione dell'indirizzo di pec per le comunicazioni.

Art. 18 – soccorso istruttorio.

Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato casa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in euro 278,00.

In tal caso, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

La sanzione è omnicomprensiva per tutte le irregolarità da sanare.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, verrà richiesta comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta, ma non sarà applicata alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione (sia per le irregolarità essenziali che per quelle non essenziali), il concorrente sarà escluso dalla gara.

Le richieste verranno inviate via pec all'indirizzo che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati, oppure dalla visura presso la CCIAA.

Per i concorrenti per i quali non si disponga di un indirizzo pec, le comunicazioni avverranno attraverso il servizio postale con avviso dell'inoltro via e-mail, se possibile, o tramite comunicazione sul profilo di committente.

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla garanzia provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la garanzia provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Art. 19 –aggiudicazione

Il primo ed il secondo concorrente rimasti in graduatoria dopo le eventuali esclusioni decretate in seguito alla verifica di anomalia, saranno sottoposti alla verifica dei requisiti secondo quanto disposto dagli articoli 83, 85 e 86 del D.Lgs. 50/2016.

In questa fase, qualora si debba utilizzare la procedura AVCPASS, i concorrenti sottoposti a verifica dei requisiti che non abbiano presentato il PASSOE in sede di gara, saranno invitati a presentarlo entro 5 giorni lavorativi pena l'esclusione dall'aggiudicazione.

Per la verifica del possesso dei requisiti verranno richiesti ai concorrenti i documenti complementari aggiornati.

Per la dimostrazione del possesso del requisito di selezione di cui alla lettera e) dell'art. 10, verrà richiesta, ove non già presentata in gara, la dichiarazione di cui al punto 21) del modello 3, in quanto corrispondente al mezzo di prova di cui all'allegato XVII, parte II, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle modalità di ottenimento della documentazione in materia di antimafia si fa riserva di richiedere le dichiarazioni necessarie, anche ulteriori a quelle previste dal D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà qualora da detti documenti complementari risulti la sussistenza e la permanenza dei requisiti richiesti e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'assenza dei motivi di esclusione sarà accertata, ove possibile, attraverso le banche dati disponibili.

Per le forniture prestate a favore di Enti Pubblici si procederà alla verifica d'ufficio della veridicità della dichiarazione presentata.

Art. 20 - adempimenti dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante, presentare:

- a) garanzia definitiva come prevista dall'art. 9 del capitolato;
- b) quanto previsto in ottemperanza all'art. 16 della L.R. Toscana n. 38 del 13/07/2007;
- c) la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- d) l'indicazione dei capi attraverso i quali verrà soddisfatta la condizione in base alla quale almeno il 50% del valore della fornitura così come risultante dalla somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti per le quantità di cui alla tabella dell'art. 5 del capitolato d'appalto, dovranno soddisfare le specifiche tecniche di base di cui al punto 5.2 dell'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 febbraio 2011. Si ricorda che al momento della fornitura, dovrà essere dimostrata la rispondenza ai requisiti di legge attraverso i mezzi di prova indicati nel predetto Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 febbraio 2011.
- e) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione, anche in riferimento alle disposizioni previste nel capitolato;

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare:

- entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara e degli esiti di gara sui quotidiani, preventivato in Euro 2.000,00, salvo più esatta definizione all'atto dell'emissione delle fatture dei concessionari, considerando la quota di Euro 50,00 per ogni pubblicazione sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici";
- entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione del bando e degli esiti di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, preventivato in Euro 2.500,00, salvo più esatta definizione all'atto dell'emissione delle fatture dei concessionari.
- quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprehensive di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario stimate, a titolo indicativo e senza che ciò possa costituire garanzia per l'aggiudicatario, in Euro 1800,00.

Si ricorda in proposito che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica dinanzi al Segretario Generale del Comune di Prato. Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà pertanto essere munito di dispositivo per la firma digitale, ovvero USB o Smart Card.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs 50/2016 non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta da parte dei soggetti di cui alla lett. f) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 privi di soggettività giuridica o con organo comune privo di poteri di rappresentanza o con organo comune che non ha assunto il ruolo di mandatario all'interno della presente procedura, gli stessi dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la garanzia provvisoria, ferma la facoltà del Comune di Prato di affidare la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la stazione appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione della fornitura e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

Art. 21 - disposizioni varie

- il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente bando integrale di gara di gara;
- oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
- la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- gli atti e i documenti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.
- l'offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante.
- l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
- la presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato speciale da parte delle ditte concorrenti.
- il termine, di cui all'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016 per la stipulazione del contratto, è di 90 giorni;
- Il Comune di Prato si riserva di richiedere l'esecuzione della fornitura in via d'urgenza pur nelle more della stipula del contratto;
- è vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- il Foro di Prato sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

E' escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Per effetto dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 è vietato in ogni caso il compromesso.

- al solo fine di conservare la documentazione degli atti e dei documenti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Art. 22 - privacy e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Prato (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

In ogni caso, l'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, è escluso il diritto di accesso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da allegare alle parti interessate, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Art. 23 - comunicazioni

Durante il periodo di pubblicazione del bando di gara le comunicazioni rivolte ai concorrenti verranno pubblicate sul profilo di committente (<http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>) nella pagina web della presente gara.

L'Amministrazione Comunale utilizzerà la pec per le comunicazioni dirette ai concorrenti.

In caso di partecipazione di raggruppamenti di concorrenti, anche se non ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate all'impresa capogruppo.

Le comunicazioni riguardanti l'impresa ausiliaria verranno in ogni caso inoltrate all'impresa ausiliata o alla capogruppo del raggruppamento cui partecipa l'ausiliata.



Per i concorrenti per i quali non si disponga di un indirizzo pec le comunicazioni avverranno attraverso il servizio postale con avviso dell'inoltro via e-mail, se possibile, o tramite comunicazione sul profilo di committente.

Art. 24 – responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo della Polizia Municipale Dott. Andrea Pasquinelli.

Art. 25 - forme di pubblicità

Per il presente bando si adottano le seguenti forme di pubblicità:

- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Profilo di committente del Comune di Prato: <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>
- Regione Toscana - Sito Web SITAT;
- Piattaforma digitale dei bandi di gara dell'ANAC
 - due quotidiani a diffusione nazionale, per estratto;
 - due quotidiani a diffusione locale, per estratto.

Art. 26 – ricorsi

Avverso il presente bando integrale di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Prato 01/08/2016

Il Dirigente del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti
(Dott. Luca Poli).